

Classificazione D.C. Rischi

Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi
Attività:
Tipologia: circolari e note di istruzioni
Fascicolo: anno 2007
Sottofascicolo: sanzioni
Chiavi di ricerca: maxisanzione lavoro nero

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

OGGETTO: Maxisanzione per il lavoro in "nero". Lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8906 del 4 luglio 2007.
Precisazioni in ordine alla vigenza della circolare Inail n. 70/1997.

Sono pervenute a questa Direzione centrale, da parte delle Organizzazioni datoriali artigiane e di alcune imprese, richieste di chiarimenti in ordine alle linee di indirizzo fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella lettera circolare del 4 luglio 2007, n. 8906, in riferimento all'applicabilità della maxisanzione per la mancata iscrizione di lavoratori nel libro matricola.

Al riguardo, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle attività ispettive, si osserva che con la succitata lettera ministeriale, come chiaramente enunciato in apertura della stessa, sono state fornite "linee di indirizzo di carattere applicativo" in ordine ad alcune problematiche di carattere operativo connesse all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sanzionatorie, senza con ciò (ovviamente) volere incidere sul quadro normativo vigente in materia di libro matricola.

Ciò posto, risulta evidente che l'applicabilità della maxisanzione in parola deve intendersi comunque connessa all'accertata violazione di un obbligo di iscrizione nel libro matricola; di conseguenza, l'applicabilità stessa non è radicalmente prospettabile nella ipotesi in cui la mancata iscrizione (o, meglio, la non iscrizione) riguardi lavoratori appartenenti a categorie per le quali, in base alla normativa vigente, è previsto l'esonero dall'obbligo di iscrizione nel succitato libro.

Per quanto di specifico interesse, si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione le seguenti categorie di lavoratori:

- titolari di imprese artigiane¹

¹ L'esonero è espressamente previsto dall'articolo 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 840.


- soci artigiani e coadiuvanti familiari di titolari artigiani, salva l'ipotesi in cui, eccezionalmente, sia configurabile un vincolo di dipendenza ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile².

In ragione di tale esonero, pertanto:

- le imprese artigiane senza dipendenti che si avvalgono soltanto della collaborazione di familiari coadiuvanti e/o di soci sono esonerate dalla tenuta del libro matricola
- le imprese artigiane con dipendenti che si avvalgono anche della collaborazione di familiari coadiuvanti e/o di soci sono tenute alla registrazione dei soli dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dr. Ennio Di Luca)



² Per queste categorie di lavoratori, l'esonero è previsto dalla circolare Inail n. 70/1997, emanata su conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.